



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO VASTO**

ORDINANZA – IMPIANTO MARICOLTURA “ACQUACHIARA”

Il Tenente di Vascello (CP) Stefano VARONE, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

VISTA: la propria ordinanza n. 53/15 emanata in data 11 agosto 2015;

VISTA: la licenza di Concessione Demaniale Marittima n° 02/2012 – Repertorio nr. 1209, rilasciata in data 28.05.2012 e la Suppletiva n. 2/2013 del 03.12.2013 dalla Regione Abruzzo – Direzione Turismo ed Attività Sportive – del Servizio Demanio per finalità turistico ricreative, con la quale concede alla Società denominata “ACQUACHIARA S.r.l.” con sede legale in Casalbordino (CH) in Via Cibotti n.50, Legale rappresentante Sig. DI PIETRO Maurizio, nato a Casalbordino (CH) il 11.01.1964 ed ivi residente in Contrada Santo Stefano n.35, di occupare una zona demaniale marittima – specchio acqueo – di mq. 2.400.000 situato nel tratto di mare antistante la costa del Comune di Vasto per il mantenimento di un impianto di maricoltura e precisamente allevamento di mitili;

VISTO: il provvedimento n. RA003535709 del 01.02.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha esteso il suddetto atto concessorio, alla Società denominata “ACQUACHIARA S.r.l.”, per anni 15 (quindici) e pertanto fino al 31.12.2033;

VISTA: la nota nr. 20441 in data 29 gennaio 2013 con la quale il Comando “Zona dei Fari e Segnalamenti Marittimi” di Venezia ha trasmesso la prescrizione relativa alla tipologia e le caratteristiche dei segnalamenti marittimi da posizionare ai vertici dello specchio acqueo di cui alla Concessione Demaniale Marittima nr. 02/2013;

VISTE: le risultanze degli accertamenti esperiti in mare, mediante la dipendente motovedetta, la quale individuava i punti effettivi in cui insiste l'impianto in parola;

CONSIDERATA: la necessità di apportare le opportune correzioni alle coordinate erroneamente riportate nella predetta Ordinanza;

RITENUTO: necessario salvaguardare la pubblica e privata incolumità e garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTI: gli Artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione al predetto Codice;

VISTI: gli atti d'ufficio,

R E N D E N O T O

nello specchio acqueo antistante la costa del Comune di Vasto, meglio evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza, è operante un impianto di maricoltura.

Il predetto specchio acqueo avente le sottonotate coordinate (Datum WGS 84) è individuato dai segnalamenti marittimi che di seguito vengono riportati:

VERTICE “A1” - lato Nord terra: Lat. 42°08'56” N – Long. 014°45'33” E;

È posizionata una boa ad asta di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di “X” (Segnale Speciale) con segnalamento luminoso di colore giallo, avente le seguenti caratteristiche:

a) altezza s.l.m.: mt.3;

b) caratteristica luminosa: 0.5 s +2,5 =P.3 sec.;

- c) portata luminosa: 3nm;
- d) visibilità: a giro di orizzonte.

VERTICE “B” lato Nord mare: Lat. 42°09'12" N – Long. 014°46'10" E;

È posizionata una boa ad asta di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di “X” (Segnale Speciale) non dotato di segnalamento luminoso;

VERTICE “C” lato Sud mare: Lat. 42°08'29" N – Long. 014°46'51" E;

È posizionata una boa ad asta di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di “X” (Segnale Speciale) con segnalamento luminoso di colore giallo, avente le seguenti caratteristiche:

- a) altezza s.l.m.: mt. 3;
- b) caratteristica luminosa: 0.5 s +3,5 =P.4 sec.;
- c) portata luminosa: 3nm;
- d) visibilità: a giro di orizzonte.

VERTICE “D1” lato Sud terra: Lat. 42°07'53" N – Long. 014° 46'16" E;

È posizionata una boa ad asta di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di “X” (Segnale Speciale) non dotato di segnalamento luminoso.

O R D I N A

Articolo 1

(Interdizione dell'area in concessione)

Nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO e meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- V. qualsiasi altra attività di superficie e subacquea non autorizzata e non riconducibile all'esercizio dell'impianto.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- le unità asservite all'esercizio dell'impianto stesso ovvero incaricate alla manutenzione ordinaria dell'impianto.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno dell'area sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via radio VHF o telefonico col recapito 1530, per le situazioni di emergenza.

Articolo 3

(Condotta delle unità in prossimità dello specchio acqueo)

Le unità in navigazione nelle vicinanze dell'impianto, dovranno prestare la massima attenzione e cautela navigando con rotte parallele ai lati dello stesso, mantenendo una velocità non superiore ai 10 nodi, ed una distanza minima di sicurezza comunque non

inferiore ai 0,25 miglia nautiche dai limiti esterni dell'area e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 **(Prescrizioni per la ditta concessionaria)**

È fatto obbligo alla Società "ACQUACHIARA s.r.l." di attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dal titolo concessorio indicato in preambolo e delle seguenti prescrizioni:

- richiedere l'aggiornamento dell'atto concessorio, in preambolo citato, in ordine alla reale occupazione dell'impianto, alla luce dell'erronea indicazione delle coordinate nell'atto concessorio;
- curare e controllare periodicamente l'ancoraggio delle boe e dei gavitelli di segnalamento curando la manutenzione, il perfetto funzionamento dei segnalamenti marittimi che delimitano l'impianto e di segnalare tempestivamente a questo Ufficio Circondariale Marittimo qualsiasi avaria che ne possa compromettere il regolare funzionamento e la sicurezza della navigazione in genere;
- informare preventivamente l'Ufficio Circondariale Marittimo della eventuale necessità di rimozione del/i segnalamento marittimo, indicandone il periodo e provvedendo alla sostituzione dello stesso secondo le disposizioni impartite dalla stessa Autorità Marittima;
- provvedere al recupero e successivo smaltimento, secondo la vigente normativa in materia ambientale, di tutte le attrezzature/materiale impiegate all'interno dell'impianto (es. boe galleggianti, calze dei filari, ecc.);
- apporre cartelli monitori ben visibili sui gavitelli indicati in premessa riportanti i divieti di cui all'art. 1 e l'indicazione della presente Ordinanza;

Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la segnalazione alla Regione Abruzzo per l'attivazione della procedura prevista dall'art.47 del Codice della Navigazione.

Articolo 5 **(Disposizioni abrogate)**

L'Ordinanza n. 53/2015 in data 11 agosto 2015 è abrogata.

Articolo 6 **(Sanzioni)**

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero diverso e più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 e/o dell'art 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivanti a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 171/2005.

Articolo 7 **(Disposizioni finali)**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale sarà affissa all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, all'albo pretorio dei Comuni rivieraschi e pubblicata nell'apposita sezione del sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/vasto, nonché affissione all'albo di questo Ufficio, invio alle Civiche Amministrazioni interessate ed alle Forze di Polizia.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Stefano VARONE

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

All. Ordinanza “IMPIANTO MARICOLTURA “ACQUACHIARA”

